

N. 00496/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00343/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2011, proposto da:

PAOLA MAINO, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso Giorgio Barbini in Brescia, via Botticelli, 2 (c/o S.I.U.L.P.);

*contro*

MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

*nei confronti di*

QUESTURA DI MANTOVA, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

*per l'annullamento*

del provvedimento prot. 674 del 17/1/2011, recante revoca del provvedimento di interdizione dal lavoro post-partum, nonchè di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che:

- la ricorrente ha chiesto, ottenuto, e poi successivamente visto revocare, l'autorizzazione all'astensione postparto, ed oggi impugna il provvedimento di revoca,
- la revoca è stata sollecitata dall'amministrazione di appartenenza che aveva chiesto di rivedere la compatibilità tra la situazione della ricorrente e l'attività lavorativa che la stessa svolge presso l'ufficio immigrazione della Questura,
- a prescindere dal merito della questione della compatibilità con il lavoro presso l'ufficio immigrazione, va rilevato che è corretto il primo motivo di ricorso in cui si deduce che sono state violate le regole sulla motivazione che devono contenere i provvedimenti emessi in autotutela (si ricorda che il provvedimento impugnato è una revoca),
- i provvedimenti di revoca e di annullamento devono, infatti, contenere una motivazione sul superamento dell'affidamento maturato dal soggetto beneficiario dal provvedimento di primo grado alla conservazione della situazione in essere,
- una motivazione del genere non c'è nel provvedimento impugnato, che si limita a prendere atto del giudizio di compatibilità tra il lavoro presso l'ufficio immigrazione e le condizioni della ricorrente, ma avrebbe invece dovuto contenere una motivazione anche sul superamento dell'affidamento,
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 1.000, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carminè Russo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)